



## PROVINCIA DI PAVIA

Settore Tutela Ambientale – Divisione Territorio

PG. 2009.0056973 30/09/2009 15,32

Mitt.: SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Assegn.: SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Class.: 009 - Fascio: 2 - del 2009

Protocollo n

Determinazione n°26/09ii



**OGGETTO:** Autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale".

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

#### Richiamato:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

**Visto** il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", in vigore dal 29.04.2006;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del citato d.lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali



adottate ai sensi dello stesso articolo 272;

- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.P.C.M. 21/07/1989 e del d.P.R. 25/07/1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 281, c. 2, D.lgs. 152/06 (così come modificato dalla L. 19/12/2007, n. 243 e L. 28/02/2008 n.31), i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V del decreto stesso che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V e che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. 203/88 (tra le quali, in particolare le attività agricole), si adeguano alle disposizioni del medesimo Titolo I entro e non oltre il 29/04/2011 e devono presentare la relativa domanda entro il 29/10/2010;

**Vista** l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;


**Vista** la l.r. 11/12/2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01/01/2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**Visto** l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

**Vista**, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, la d.G.R. n. 8/8832 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul BURL - Estratto dalla serie editoriale ordinaria - n. 2 del 12 gennaio 2009, con la quale:

- viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del



d.lgs. 152/2006 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);

- vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
- viene incaricato il competente dirigente regionale di approvare gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

**Visto** il d.d.s. Regione Lombardia 26 gennaio 2009, n. 532, pubblicato sul BURL 3° Supp. Straord. al n. 5 del 06/02/2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

**Vista**, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la d.g.r. n. 21204 del 24/03/2005, con la quale la Regione ha istituito un tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la d.g.r. n°9201 del 30/03/2009 (BURL Serie Ordinaria n°14 del 06/04/09) con cui la Regione Lombardia ha provveduto all'aggiornamento del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alla emissioni in atmosfera, abrogando contestualmente la d.g.r. n. 21204 del 24/03/2005.

**Viste** le circolari della Regione Lombardia contenenti le indicazioni per l'applicazione uniforme degli atti di indirizzo relativi agli impianti in deroga:

- n°7864 del 14/04/09, avente come oggetto "nuovi indirizzi e disposizioni regionali in tema di autorizzazioni in via generale per impianti in deroga ex art. 272, comma 2, del D.lgs. 152/06;
- n°7866 del 14/04/09 avente come oggetto ; "Circolare esplicativa sull'applicazione della d.g.r. n°VII/9201 del 30/03/09 "tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde – revoca della d.g.r. n°21204/2005"
- n°10329 del 22/05/09 avente per oggetto: "Circolare relativa all'interpretazione della d.g.r. n°8832 del 30/12/08 de del d.d.s. n°532 del 26/01/09".

**Vista** inoltre il d.d.s. n°8213 del 06/08/09 "Modificazione del d.d.s. n°5532 del 26/01/09 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 per attività in deroga di elettroerosione" con il quale, a seguito della Circolare n°10329 suddetta, vengono integrati/modificati i 35 allegati pubblicati con d.d.s. 532 del 26/01/09.

**Ritenuto** che i gestori di attività ed impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 ai sensi della precedente autorizzazione generale d.g.r. n°27497 del 18/4/97 e d.g.r. n°2663 del 15/12/00 debbano essere esonerati dal pagamento



delle spese istruttorie relative alla domanda di rinnovo dell'adesione alla presente autorizzazione generale per attività in deroga, (come previsto dalla Circolare n°7866 del 14/04/09).

**Vista** la richiesta avanzata dalle associazioni di categoria presenti all'incontro del 9 luglio scorso, tenutosi per presentare i contenuti della presente autorizzazione, di posticipare il periodo di presentazione delle istanze di rinnovo, rispetto a quello indicato nella Circolare n°7864 del 14/04/09 ed in particolare la richiesta della C.N.A. di Pavia del 29/07/09.

**Ritenuto** di accogliere tale richiesta di posticipo motivata dal fatto che il periodo per la presentazione delle istanze di rinnovo, previsto dalla suddetta Circolare, era di poco conseguente al periodo feriale dando poco tempo alle Associazioni di mettere le imprese nelle condizioni di ottemperare alle disposizioni del presente atto.

**Ritenuto** pertanto di adottare, per la presentazione delle istanza di rinnovo, il periodo che va dal 1° novembre al 30 dicembre 2009, posticipando tale termine di trenta giorni rispetto a quanto previsto nella circolare n°7864 del 14/04/09;

**Ritenuto** pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'adozione dell'autorizzazione generale in questione relativamente agli impianti ed alle attività di cui all'elenco regionale sopra citato,

## DISPONE

Sulla base delle premesse che si intendono totalmente recepite

1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività 'in deroga' di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n.152/2006 considerati ai punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi specifici Allegati Tecnici, approvati dalla Regione Lombardia con d.d.s. 6 agosto 2009, n. 8213 (pubblicato sul BURL 2° Supp. Straord. n. 35 del 03.09.2009), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati:

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno.  
*(Nota: non autorizzabile in deroga ex art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ma soggetto ad autorizzazione in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 275, commi 2 e 4)*
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.



4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.



27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno.
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno.
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.

2) di autorizzare in via generale rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, gli impianti e le attività 'in deroga' di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n.152/2006 elencati nei punti 32, 33, 34, 35, 36 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi specifici Allegati Tecnici, approvati dalla Regione Lombardia con d.d.s. 6 agosto 2009, n. 8213 (pubblicato sul BURL 2° Supp. Straord. n. 35 del 03.09.2009), che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati

32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
36. Elettroerosione;

3) di recepire, salvo quanto rilevato in premessa, i contenuti della Circolare n°10329 del 22/05/09 avente per oggetto: "Circolare relativa all'interpretazione della d.g.r. n°8832 del 30/125/08 de del d.d.s. n°532 del 26/01/09";

4) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività "in deroga";

5) di dare atto che negli allegati tecnici di cui alla presente autorizzazione generale sono indicati :

- a. una 'soglia massima' al di sotto della quale il gestore, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerato dai controlli analitici, fermo restando l'obbligo di comunicare la messa in esercizio;
- b. gli inquinanti in relazione ai quali, se il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) è pari o superiore alla suddetta 'soglia massima', i controlli analitici periodici sono obbligatori;

6) di dare atto che, per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono essere possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve



fare riferimento alla d.g.r. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni, precisando che qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta;

7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006"**;

8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato B "Disposizioni generali"**;

9) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato C "Modello di domanda di adesione"**, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

10) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato D "Modello di comunicazione di modifica"**, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche (da intendersi come variazioni rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata alla domanda di adesione) agli/alle impianti/attività 'in deroga' già autorizzate, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

11) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato E "Modello di comunicazione amministrativa"**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;

12) di dare atto che i gestori che intendano costruire ed esercire nuovi impianti in deroga potranno presentare istanza di adesione in via generale a far data dal 1° ottobre 2009;

13) di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga di cui al punto 1), già autorizzati in via generale secondo la precedente autorizzazione (d.g.r. n°27497 del 18/4/97 e d.g.r. n°2663 del 15/12/00) dovranno presentare istanza di rinnovo delle autorizzazioni in possesso, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2009 e il 30 dicembre 2009, salvo quanto previsto al punto successivo;

14) di disporre che il gestore di un impianto in deroga già autorizzato, che intende apportare una modifica all'impianto stesso prima del periodo previsto dalla Provincia di Pavia per la presentazione delle istanze di rinnovo (01/11/2009 – 30/12/2009), dovrà presentare istanza di adesione al rinnovo contestualmente alla comunicazione di modifica;



15) di stabilire che in caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto o l'attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione;

16) di stabilire che qual'ora per effetto del rinnovo dell'autorizzazione generale per le attività elencate al punto 1 della presente, l'impianto o l'attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 D.lgs. 152/06, entro i termini previsti per il rinnovo (punto 12); l'esercizio dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia; in caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione;

17) di dare atto che per gli impianti e le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V del D.lgs. 152/06, che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del medesimo decreto e della medesima autorizzazione, e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88, possono presentare la relativa domanda per attività in deroga entro il 29/10/2010 ed adeguarsi alle prescrizioni della presente autorizzazione entro il 29/04/2011; in caso di mancata presentazione della domanda (ai sensi dell'art. 272 o 269 D.lgs. 152/06) nel termine suddetto l'impianto si considererà in esercizio senza autorizzazione;

18) di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga per cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi delle previgenti d.g.r. n°27497 del 18/4/97 e d.g.r. n°2663 del 15/12/00, a decorrere dal 12/01/09 compreso, siano esonerati dal versamento degli oneri di istruttoria relativamente al rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale di cui al punto 1;

19) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e che pertanto essa scade il giorno 30/09/2024, precisandosi che in tale giorno scadono tutte le singole autorizzazioni conseguite attraverso l'adesione all'autorizzazione generale stessa;

20) di dare atto che, come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo e che in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 60 gg. dalla data del rinnovo dell'autorizzazione, la nuova domanda di adesione. Al proposito si precisa che:

- in caso di mancata presentazione della domanda di adesione l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
- qualora, per effetto della nuova autorizzazione generale, l'impianto/attività non potesse più usufruire della procedura delle attività 'in deroga', il gestore è tenuto a presentare istanza in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale: in tal caso l'esercizio dell'impianto/attività può essere proseguito fino alla pronuncia dell'Autorità competente, mentre in caso di mancata presentazione della domanda nei 60 gg. previsti, l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;



21)che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività 'in deroga' di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, salva l'eccezione di cui al successivo punto 23);

22)che qualora in relazione ad impianti/attività da condursi nello stesso luogo sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'utorizzazione generale, l'impianto /attività 'in deroga' sarà oggetto di nuova valutazione onde rilasciare un'autorizzazione ordinaria onnicomprensiva, salva l'eccezione di cui al punto 23);


23)che a quanto previsto nei precedenti punti 21) e 22) fa eccezione l'attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30, prevedendo altresì che tale attività sia assentibile mediante adesione all'autorizzazione generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in precedenza mediante autorizzazione ordinaria;

24)di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

25)la pubblicazione del presente atto, degli allegati A, B, C, D, E e degli Allegati Tecnici nn. 1- 36 all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito Internet di questa Provincia;

26)che l'efficacia del presente atto decorre dal giorno 01/10/2009.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale  
Dott. Geol. Roberto Braghieri



Allegati:

- Allegato A **Criteria e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006**
- Allegato B **Disposizioni generali**
- Allegato C **Modello di domanda di adesione**
- Allegato D **Modello di comunicazione di modifica**
- Allegato E **Modello di comunicazione amministrativa**
- Allegati tecnici nn. 1-36